

DETERMINA DEL SEGRETARIO DIRETTORE N. 5 DEL 04 GIUGNO 2021

OGGETTO	IMU 2021 primo acconto - UNICO 2021 – Versamento imposta IRES -Primo e secondo acconto periodo d'imposta 2021. Determinazioni.
----------------	--

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Visto il l'art. 8 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale propria (IMU);

Considerato che l'IMU, a norma del comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs n. 23 del 2011, sostituisce, tra l'altro, l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Rilevato che il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, mentre i soggetti passivi della predetta imposta sono i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

Considerato che la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è rappresentata dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie catastali C/3, C/4 E C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 01 gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

Visto il prospetto contabile predisposto dall'ufficio di Ragioneria dell'Ente, allegato al presente atto (Allegato A), nel quale vengono riportati i criteri seguiti, nel rispetto della vigente legislazione, per l'individuazione degli immobili esenti e di quelli sottoposti a tassazione, con la relativa quantificazione dell'imposta dovuta per l'anno 2021;

Rilevato che in relazione alla superiore quantificazione, entro la data del 16/06/2021, risulta dovuta la somma di euro 2.546,00, rapportata al 50% dell'imposta calcolata. L'importo della seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2021, sarà oggetto di ricalcolo in relazione alle aliquote definitive che verranno determinate dal Comune di Acireale;

Rilevato che trattasi di imposte dovute per legge;

Ritenuto di dover autorizzare il finanziamento della somma di 2.546,00, per procedere al pagamento nei termini di legge del primo acconto dell'imposta IMU 2021;



Visto il comma 2 dell'art. 74 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo in vigore dall'1/01/2004 dopo le modifiche apportate con il D. Lgs. 12/12/2003, n. 344, che così recita: "Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, b) l'esercizio di attività previdenziale, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali";

Accertato che, ai sensi del disposto del predetto articolo, l'attività istituzionale dell'Ente, in quanto rivolta all'assistenza nei confronti dei minori e degli anziani, non costituisce esercizio di attività commerciale e, pertanto, tale attività, risulta esclusa ai fini della determinazione del reddito d'impresa;

Rilevato che la predetta norma fa riferimento alla sola qualificazione di "non commercialità" delle attività considerate, escludendole ai fini della determinazione del reddito d'impresa, mentre per ciò che attiene al reddito complessivo degli Enti di assistenza rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 143 e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi;

Che, nel rispetto del disposto dell'art. 143 del predetto Testo Unico, i redditi fondiari dell'Istituzione concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta IRES;

Che, i redditi fondiari dell'Istituzione, relativi ai proventi dei fabbricati non destinati all'attività istituzionale dell'Ente, sono soggetti all'imposta IRES, con aliquota ridotta del 12,00%, giusta agevolazione prevista dall'art. 6, lettera f) del D.P.R. n. 601 del 29/09/1973;

Visto il prospetto di determinazione dell'imposta IRES, saldo 2021, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021, redatto dagli Uffici dell'Ente, che si allega al presente atto, dal quale risulta che l'imposta IRES primo acconto 2021 ammonta a Euro 11.696,80 e il secondo acconto IRES 2021, ammonta a Euro 17.545,25;

Ritenuto di dover autorizzare il finanziamento della spesa relativa al pagamento del primo e secondo acconto IRES 2021.

Considerato che trattasi di imposte dovute per legge;

Vista la normativa delle II.PP.A.B.;

Visto lo statuto dell'Ente;

DELIBERA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e qui si intende integralmente riportata.
- Prendere atto che risulta dovuto l'importo di Euro 2.546,00 relativo al primo acconto IMU anno 2021.
- Prendere atto che risultano dovuta all'Erario la somma di Euro 11.696,80 quale primo acconto Ires 2021 e la somma di Euro 17.545,25 quale secondo acconto Ires 2021.
- Impegnare la somma di Euro 2.546,00 sul capitolo 0001U del bilancio 2021.
- Impegnare la somma di Euro 29.242,05 sul capitolo 0001U del bilancio 2021.

Il Segretario Direttore
Dott. Rito Greco